

STATUTO

CLARABELLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISEO BS VIA DELLE POLLE 1800

Numero REA: BS - 436815

Codice fiscale: 02288390988

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"
all'atto n. 6407
della raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Costituzione e Denominazione

E' costituita la Cooperativa di solidarietà denominata
"CLARABELLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA - ONLUS".

Art. 2 Norme applicabili

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
c.c. e dalle leggi speciali sulla Cooperazione, si
applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per
azioni.

Art. 3 Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di ISEO (Brescia)
all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita
presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter
delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo
del Comune indicato al comma precedente con semplice
decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle
dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle
imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento
della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di
rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno
essere istituite o sopprese con semplice decisione
dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è
quello risultante dal libro soci.

Art. 4 Durata

La durata della società è fissata fino al 31.12.2100 e potrà
essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In
difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in
tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai
sensi dell'art.13 del presente statuto.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi
di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)
dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del
capitale sociale.

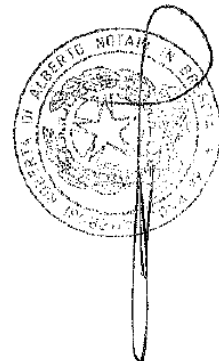
TITOLO II SCOPO E OGGETTO

Art. 5 Scopo Mutualistico

La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far
conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con
la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti
l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili
avvalendosi prevalentemente degli apporti dei soci stessi.

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai
sensi di legge.

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il
perseguimento dell'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.



La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento Cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 6 Oggetto sociale

La cooperativa con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso le attività agricole sopra descritte mediante le quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori (secondo quanto indicato dalla legislazione vigente). I lavoratori persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91.

Il bacino di riferimento delle attività e dei servizi sopra descritti, indicato come comunità locale, corrisponde prioritariamente al territorio della Provincia di Brescia e può essere, qualora ne ricorrano i presupposti, ampliato o circoscritto mediante apposita delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici utili alla realizzazione degli scopi sociali nei limiti e secondo le modalità previste dalle

leggi in tema di società cooperative agricole tempo per tempo vigenti.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 7 Numero e categorie di soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

" concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

" partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

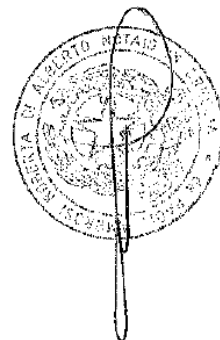
" contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1. **soci conferitori:** a tale categoria appartengono gli imprenditori agricoli professionali; tali soci potranno essere presenti nella compagine sociale almeno nella misura minima prevista dalla legge per le società agricole che assumo la qualifica di IAP; imprenditori agricoli, coltivatori diretti, conduttori di terreni, cooperative, associazioni e società agricole, altri produttori che in qualunque forma esercitino l'attività agricola;

2. **soci prestatori:** vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento

Handwritten signature



degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

3. soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;

4. altre categorie di soci previste dalla legge. Possono essere soci anche enti ed organismi operanti nel settore agricolo e le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.8 Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci ordinari.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Ad essi è altresì precluso l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del c.c.

I soci appartenenti alla categoria speciale per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria

speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 20 del presente statuto:

" l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
" il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi;

" l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

" la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Art. 9 Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

In aggiunta ai soci cooperatori, possono altresì aderire alla cooperativa, ai sensi e per gli effetti della legge n.59 del 1992, soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 2526 c.c., la cooperativa, inoltre, può emettere anche strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla cooperativa sulla base del presente Titolo acquisiscono la qualifica di "soci finanziatori".

Agli strumenti finanziari partecipativi emessi ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 2348 c.c.

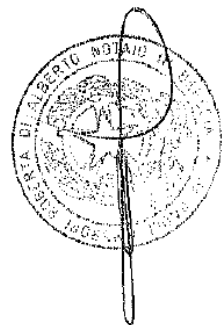
I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa e possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Art. 10 Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;

- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale, i dati sociali e il



nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; in caso di domanda di ammissione come socio conferitore, la richiesta dev'essere accompagnata dall'attestazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

- il numero di azioni che si propone di sottoscrivere. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 11 Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

" del capitale sottoscritto;

" dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) ad eseguire i conferimenti di prodotto se ciò è stabilito e regolato da un apposito regolamento valido per i soci conferitori come definiti nel precedente art. 7 approvato dall'assemblea;

d) a contribuire alle spese di gestione e funzionamento della cooperativa se ciò è stabilito e regolato da un apposito regolamento valido per i soci cooperatori come definiti nel precedente art. 5 approvato dall'assemblea. L'Assemblea dei soci potrà emanare un apposito regolamento che preveda la capitalizzazione della cooperativa da parte

dei soci in base a specifici parametri individuati dal regolamento stesso.

Art. 12 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 13 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

la proroga del termine;

l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

La domanda di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata A.R. anche consegnata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 48 e seguenti.

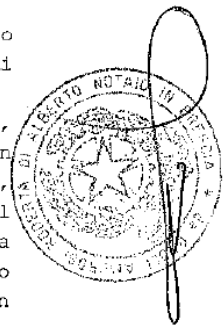
Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci. In considerazione di ciò, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di

Alto Ricci



amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.

Art. 14 Esclusione del socio

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

per i soci conferitori: lo svolgimento dell'attività agricola, il conferimento dei prodotti;

per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta cinque assemblee consecutive;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 44 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione dei rapporti mutualistici ivi compreso, se del caso, il rapporto di lavoro.

Art. 15 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 16 seguente.

Art. 16 Liquidazione della quota

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

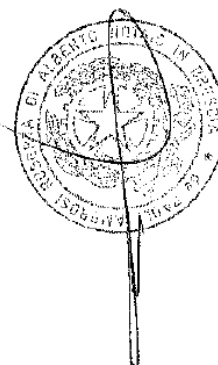
Art. 17 Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatte comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 20, lettere b), c), d) ed g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal



pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 18 soci sovventori

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 19 conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 27, punto primo lettera b), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 2 (due).

La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile

Art. 20 Alienazione delle quote dei soci sovventori

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 28.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 21

Art. 21 Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse.

A ciascun socio sovventore è attribuito un voto indipendentemente dall'importo sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori; qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art. 22 Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso un anno dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

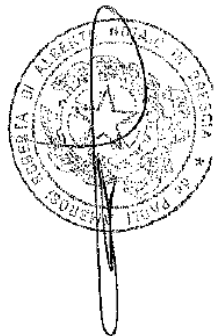
Art. 23 Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento). Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.



All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 24 Assemblea speciale

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 25 Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

Art. 26 Strumenti finanziari e obbligazioni

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e per gli effetti 2346 ultimo comma del codice civile.

La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c., in tal caso con regolamento, sono stabiliti tra l'altro:

L'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

le modalità di circolazione;

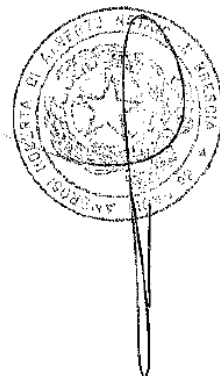
i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

il termine di scadenza e le modalità di rimborso

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Art. 26 bis Circolazione degli strumenti finanziari partecipativi

In caso di alienazione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, i propri strumenti finanziari partecipativi, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto degli strumenti finanziari



partecipativi, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto ai quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte degli strumenti finanziari del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire gli strumenti finanziari partecipativi al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e gli strumenti finanziari partecipativi potranno essere riscattati dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto.

Gli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferiti a terzi esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire gli strumenti finanziari partecipativi deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo i propri strumenti finanziari partecipativi e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento degli strumenti finanziari partecipativi, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire gli strumenti finanziari partecipativi alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

Art. 26 ter Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione

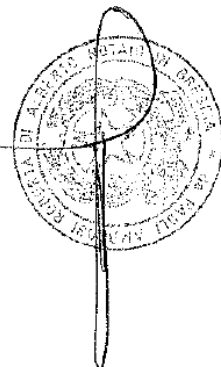
dall'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sopraprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, gli strumenti finanziari partecipativi sono preventivamente offerti in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni strumento finanziario partecipativo attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, cooperatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Se previsto nella delibera di emissione, è riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista di candidati predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, fino ad un terzo degli amministratori e di almeno un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La lista dei candidati potrà essere presentata durante lo svolgimento dell'assemblea. La deliberazione dell'assemblea di emissione degli strumenti finanziari partecipativi può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di strumenti finanziari partecipativi, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci

Al. P.



finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica.

Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 26 quater Diritti patrimoniali, recesso dei soci finanziatori e riscatto degli strumenti finanziari partecipativi

I soci finanziatori hanno un privilegio di priorità nell'assegnazione del dividendo rispetto ai soci cooperatori e sono privilegiati nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

- i. le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;
- ii. il diritto alla rivalutazione del valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta, applicando, in quanto compatibile, l'articolo 7 della legge n. 59/92;
- iii. che la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle partecipazioni di capitale dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;
- iv. che in caso di scioglimento della Cooperativa, i soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto ai soci cooperatori, per l'intero valore nominale delle partecipazioni sociali sottoscritte e versate, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale sottoscritto, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche:

- i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti sulla base della delibera di emissione stessa e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta;
- ii) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione.

In questi casi, come pure in quello di scioglimento della

Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Gli strumenti finanziari partecipativi sono riscattati dalla cooperativa se previsto nella relativa delibera di emissione ed alle condizioni e nei termini ivi indicati; a tal fine il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti. Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto degli art. 2437 c.c. e s.s. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, oltre eventuali riserve divisibili, se previste.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE

Art. 27 Elementi costitutivi

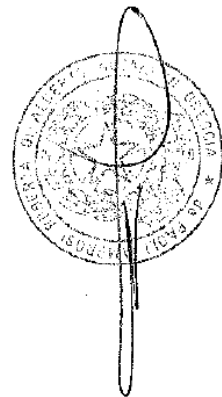
Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a Euro 50,00 (cinquanta) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
- 2) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- 3) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci reclusi o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 4) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 5) dalla riserva straordinaria;
- 6) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Al sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.



Art. 28 Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 10.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 29 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla

destinazione degli utili annuali destinandoli;

a) a riserva legale nella misura non inferiore al limite previsto dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti e secondo le modalità stabilite presente statuto;

e) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;

f) ad eventuale ristorno in favore dei soci cooperatori, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dal presente statuto sociale;

g) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge e fatti salvi i privilegi attribuiti ai soci finanziatori, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Per i nuovi soci lavoratori e finanziatori, le spettanze relative alle voci c), d) ed e) saranno calcolate in proporzione alla frazione di anno compresa tra le date di versamento del capitale e di chiusura dell'esercizio.

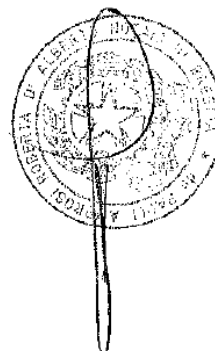
L'assemblea delibera sulla destinazione degli utili ai sensi delle precedenti lett. c), e) e f) fatti salvi i privilegi attribuiti ai soci finanziatori,

Art. 30 Remunerazione del prodotto dei soci e ristorni

La remunerazione del prodotto dei soci è determinata dal Consiglio di Amministrazione sulla base del prezzo di mercato.

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di



esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate, e comunque in misura tale da non pregiudicare la remunerazione dei soci finanziatori prevista dal precedente articolo n. 26 quater.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base di criteri individuati dal regolamento stesso singolarmente presi o combinati tra loro fra cui ad esempio, il valore del prodotto conferito alla cooperativa, il valore dell'opera prestata a favore della cooperativa, i servizi resi, ecc..

La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.

I ristorni potranno essere erogati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio, ovvero emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 31 Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 32 Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. anche consegnata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 33 Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
 - 2) procede alla nomina degli amministratori, tenuto conto di quanto previsto in favore dei soci finanziatori;
 - 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile, tenuto conto di quanto previsto in favore dei soci finanziatori;
 - 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
 - 5) approva i regolamenti interni;
 - 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - 7) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della Legge n.142 del 2001;
 - 8) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;
 - 9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;
 - 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 29.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

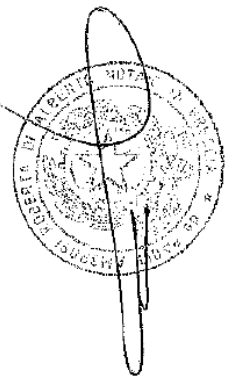
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile e sull'aumento di capitale sociale mediante emissione di strumenti finanziari partecipativi.

Art. 34 Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che

De Rosa



straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal Libro dei Soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Ai sensi dell'art. 2538 ultimo comma del codice civile il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1, 5, 7, 8 e 10 di cui al precedente art. 33 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa e individuato dal Consiglio di Amministrazione) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 35 Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di

deposito o di pubblicazione.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 36 Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21, secondo comma.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di due altri soci aventi diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente all'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Vengono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

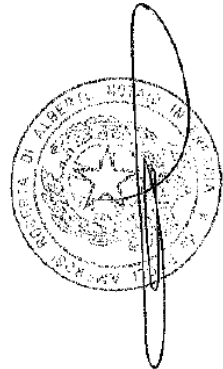
Art. 37 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 38 Consiglio di Amministrazione

De Pa



La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Fino ad un terzo degli amministratori possono essere nominati dai soci finanziatori se previsto dalla delibera di emissione dei relativi strumenti finanziari partecipativi.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 39 Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 40 Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed

il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 41 Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

Art. 42 Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389.

Art. 43 Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

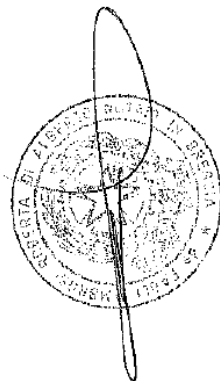
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 44 Collegio Sindacale

Handwritten signature



Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai soci finanziatori.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 45 Controllo legale

La revisione legale dei conti, quando obbligatoria per legge, o comunque deliberata dall'Assemblea dei soci, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII SCIoglimento

Art. 46 Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 47 Scioglimento anticipato e liquidazione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando si verificano le cause richiamate e previste dall'articolo 2545-duodecies C.C., è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai

soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del presente statuto, ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili;

- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 49, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie promosse da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 49 Arbitri e procedimento

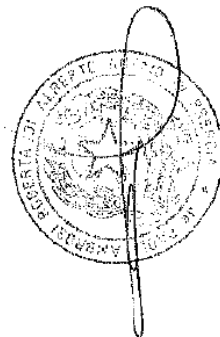
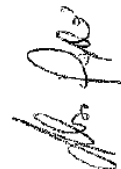
Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all' art. 10 e seguenti c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Brescia. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo



equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Resta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento dei rapporti con il socio finanziatore.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 50 Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 51 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 52 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

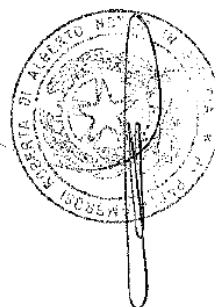
I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 53 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

Handwritten signature



**"REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DELLA
SOCIETA' "CLARABELLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA
ONLUS"**

Art. 1 Disposizioni preliminari

Il presente regolamento disciplina la gestione degli strumenti finanziari partecipativi riservati alla sottoscrizione di CFI ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, nel rispetto dell'art. 2526 codice civile, della legge n. 49/1985, come modificata dall'art. 12 della L. n. 57/2001 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, ivi compresi i decreti ministeriali di attuazione della L. 49/85 nonché in attuazione delle previsioni dello Statuto Sociale.

Art. 2 Emissione degli SFP

L'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data odierna ha deliberato, inter alia l'emissione ai sensi dell'art. 2526, ultimo comma, del codice civile, di uno strumento finanziario partecipativo rappresentato da n. 160 (centosessanta) azioni del valore unitario di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), quindi per l'importo complessivo di Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero).

Gli apporti effettuati da parte dei Titolari di SFP all'atto della sottoscrizione dei relativi SFP saranno contabilizzati in apposita voce di capitale sociale, costituendo il "Capitale Sociale Soci Finanziatori", conformemente all'art. 26 dello Statuto Sociale.

I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai Titolari di SFP a norma del presente Regolamento e dello Statuto, saranno esercitabili dal rispettivo Titolare di SFP, senza alcuna esclusione, limitazione e restrizione, anche nel caso in cui la relativa Riserva SFP, per qualunque causa, ivi inclusa per effetto di perdite, si riduca o si esaurisca integralmente, ivi incluso in caso di azzeramento totale del capitale sociale della Società.

Gli SFP costituiscono titoli nominativi e possono essere trasferiti soltanto in conformità alle previsioni del presente Regolamento e dello Statuto.

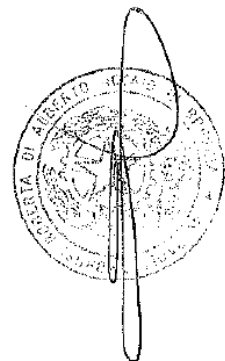
Tutti gli SFP della medesima classe hanno le stesse caratteristiche e conferiscono gli stessi diritti secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 3 Trascrizione degli SFP

Gli SFP sono indivisibili e dematerializzati, non essendo rappresentati da certificati cartacei emessi dalla Società.

La titolarità dello strumento verrà comprovata dall'iscrizione nell'apposita sezione del Libro dei Soci della Società, curato e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, dal quale risulteranno:

(a) la ragione o denominazione sociale, la sede legale, la data di costituzione, il codice fiscale e gli altri elementi



identificativi del Titolare di SFP, nonché degli altri eventuali successivi Titolari di SFP che siano divenuti tali in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento;

(b) dell'indirizzo del Titolare di SFP per le comunicazioni allo stesso;

(c) dei Trasferimenti degli SFP eseguiti in conformità allo Statuto ed alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 4 Obblighi dei Titolari degli SFP

Il Titolare di SFP è tenuto al versamento integrale di quanto dovuto per la sottoscrizione dei relativi SFP, da effettuarsi per cassa contestualmente alla sottoscrizione degli stessi.

Il Titolare di SFP è altresì tenuto all'osservanza dello Statuto, del presente Regolamento e delle delibere assembleari e del consiglio di amministrazione della Società contenenti disposizioni relative agli SFP ed ai Titolari di SFP assunte ai sensi di legge, di statuto e/o del presente regolamento.

Art. 5 Diritti patrimoniali

Gli strumenti finanziari partecipativi CFI sono privilegiati nella ripartizione degli utili; a ciascuno di essi spetta obbligatoriamente un dividendo annuale non inferiore al 2%, calcolato sul capitale sottoscritto e versato detenuto nel corso dell'esercizio di riferimento; il diritto al dividendo spetterà in conseguenza dell'approvazione del bilancio di esercizio ed indipendentemente dalla specifica delibera di destinazione dell'utile a condizione che gli utili siano sufficienti, dopo aver dedotto gli accantonamenti a riserva legale e quanto destinato per legge ai fondi mutualistici, prima di eventuali ulteriori destinazioni del risultato; a CFI spetta comunque un dividendo superiore di 2 punti percentuali rispetto a quanto deliberato in favore dei soci ordinari. Nel caso in cui l'assemblea deliberi la rivalutazione gratuita delle azioni, tale rivalutazione spetterà anche alle azioni CFI in eguale misura. Le condizioni di cui al presente articolo si intendono correlate all'ammissione dello strumento nell'ambito del progetto SMALL size equity investments TO support social enterprise in becoming Bigger Increasing occupation (G.A. 101101757), finanziato dalla UE a valere sull'ESF+, nonché all'ammissione dello strumento alla garanzia FEI/EaSI.

Art. 6 portabilità del diritto al dividendo

Il diritto al dividendo è portabile: in caso di mancato o incompleto pagamento in un esercizio, esso dovrà essere recuperato nei successivi esercizi, unitamente al dividendo maturato nel nuovo esercizio, nei limiti di capienza degli utili di esercizio, nel rispetto della legge e con priorità rispetto ad altre destinazioni del risultato.

Art. 7 Diritti patrimoniali in caso di perdite e di scioglimento della società

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta una riduzione del valore nominale delle azioni CFI, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori e dei soci di ogni altra categoria.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni CFI hanno un diritto di prelazione del rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci cooperatori e dei soci di ogni altra categoria, per l'intero valore nominale. In caso di scioglimento o trasformazione della cooperativa, alle azioni CFI spetta la quota parte delle riserve divisibili.

Art. 8 Intangibilità del diritto al dividendo

L'Assemblea che approva il bilancio potrà destinare a ristorno, nei limiti di legge e nel rispetto dello Statuto Sociale, solo la parte di risultato dell'esercizio che residua dopo le destinazioni obbligatorie per legge, la distribuzione del dividendo spettante alle azioni degli strumenti finanziari partecipativi e la rivalutazione del capitale sociale ai sensi dell'art. 7 della L. 59/1992, qualora deliberata.

L'eventuale decisione di attribuire un ristorno ai soci cooperatori, dovrà in ogni caso garantire il rispetto di quanto previsto al precedente comma.

Art. 9 Diritti di voto dei possessori

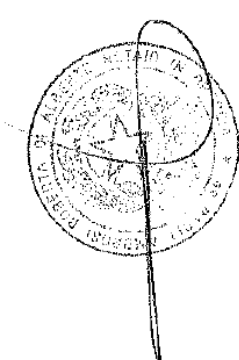
A ciascuna azione CFI spetta un diritto di voto, massimo 5 voti nel caso di socio sovventore, in assemblea generale, ordinaria e straordinaria, in proporzione all'importo dello strumento finanziario partecipativo e nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative; a CFI è riservata la facoltà di nomina di un sindaco effettivo, un amministratore, e, in caso di scioglimento della cooperativa, un liquidatore.

Art. 10 Diritto di recesso

A CFI spetta il diritto di recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta alla società, da trasmettersi mediante PEC ovvero raccomandata A/R, ed avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione:

- a) nei casi di cui all'art. 2437 c.c.;
- b) nei casi di violazione dei diritti disciplinati dalla delibera di emissione e dal regolamento e dalla normativa richiamata all'art. 1, non sanati entro 30 giorni dalla contestazione del socio;
- c) decorso il periodo minimo di 3 anni a far data di versamento della partecipazione;
- d) in caso di violazione da parte della cooperativa dei precetti e delle procedure espresse nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, il codice etico nonché il sistema disciplinare adottati da CFI e resi disponibili sul sito www.cfi.it, nonché in caso di

[Handwritten signature]



commissione di reati presupposti del D. Lgs. 231/2001 da parte della cooperativa e/o dei suoi rappresentanti e/o dei soci.

Il rimborso dovrà avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione stessa nel rispetto degli art. 2437 c.c. e s.s. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, maggiorato dell'eventuale dividendo, maturato sino alla data di efficacia del recesso, dell'eventuale rivalutazione deliberata e di eventuali riserve divisibili, nel rispetto dei privilegi previsti per le azioni CFI.

Art. 11 Durata e rimborso delle azioni

Le azioni CFI di cui al presente regolamento dovranno essere riscattate dalla cooperativa, ovvero rimborsate previa semplice comunicazione scritta di recesso, alle condizioni previste al precedente art. 7, non oltre i seguenti termini:

- n. 40 azioni per un importo di € 20.000,00 con scadenza al 4° anno a far data dall'effettivo versamento dello strumento finanziario partecipativo;
- n. 118 azioni per un importo di € 59.000,00 con scadenza al 7° anno a far data dall'effettivo versamento dello strumento finanziario partecipativo;
- n. 2 azioni per un importo di € 1.000,00 con scadenza al 10° anno a far data dall'effettivo versamento dello strumento finanziario partecipativo.

Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto degli art. 2437 c.c. e s.s. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, maggiorato dell'eventuale dividendo, maturato sino alla data di efficacia del recesso, dell'eventuale rivalutazione deliberata e di eventuali riserve divisibili, nel rispetto dei privilegi previsti per le azioni CFI;

Art. 12 Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per quelle che non possono formare oggetto di compromesso, saranno rimesse alla decisione di un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, ad istanza anche di una sola parte. L'arbitro agirà in via rituale conformemente alla normativa vigente. La sede dell'arbitrato sarà Roma.

Art. 13 Regime Fiscale

Gli SFP si qualificano come "titoli similari alle azioni" ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, secondo comma, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra la Società ed i Titolari di SFP, nonché tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento tra i soci della Società e i Titolari

di SFP, saranno effettuate con lettera raccomandata A/R o via telefax o tramite posta elettronica certificata, inviati, se alla Società, presso la sede sociale all'attenzione del consiglio di amministrazione e, se al Titolare di SFP, all'indirizzo rispettivamente indicato nel Registro.

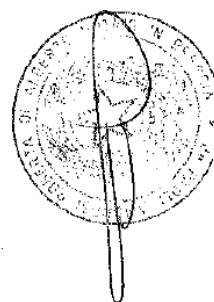
Art. 15 Legge Applicabile

Il presente Regolamento e gli SFP sono disciplinati dalla legge Italiana.

Art. 16 Varie

La sottoscrizione ed il possesso degli SFP comporta la piena conoscenza e la incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento e dello Statuto. Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento valgono le applicabili disposizioni di legge. In caso di contrasto fra quanto previsto nel presente Regolamento e nello Statuto, prevale quanto previsto nel presente Regolamento.

Alto Pao



	Copia su supporto informatico conforme al documento origina-	
	le su supporto cartaceo, debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate di Brescia in data 11.06.2024 che si trasmet- te, ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs n. 7 marzo 2005 n. 82, ad uso esclusivo del Registro delle Imprese. Imposta di bollo esente. Brescia, diciassette giugno duemilaventiquattro.	